

Codice A1617A

D.D. 16 ottobre 2025, n. 754

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di Bruzolo (To) Località Vernetto - Malpasso e contestuale variante al P.R.G.C. in base al c. 6 dell'art 208 del D.Lgs. n° 152/2006 - Posizione 025258 Richiedente: Ecotrans s.r.l. (P. IVA 083292400).



ATTO DD 754/A1617A/2025

DEL 16/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di Bruzolo (To)
Località Vernetto – Malpasso e contestuale variante al P.R.G.C. in base al c. 6 dell'art 208 del D.Lgs. n° 152/2006 - Posizione 025258
Richiedente: Ecotrans s.r.l. (P. IVA 08329240017).

VISTI:

- la D.D. n° 7320/TA2 in data 21/12/2022 del Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale della Città Metropolitana di Torino con la quale, secondo quanto previsto dalla L.r. n° 23/2016, è stata rinnovata sino al 16/10/2025 l'autorizzazione alla coltivazione della cava di inerti sita in località Vernetto in comune di Bruzolo ed è stata autorizzata la modifica del progetto di recupero ambientale alla società Eslo Silos s.r.l. (P. IVA 00793180019)
- la nota prot. n° 53677/TA1 in data 15/04/2024, acquisita in data 17/04/2024 al protocollo n° 72307/DA1617A, con cui il Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale della Città Metropolitana di Torino ha indetto una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e simultanea per esaminare l'istanza presentata dalla società Ecotrans s.r.l. (P. IVA 08329240017), con sede legale in Via lago n° 9, 10050 Bruzolo (To), Posizione 025258, volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale secondo quanto previsto dall'art 208 del D.Lgs. n° 152/2006 per autorizzare la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di Bruzolo (To) Località Vernetto – Malpasso e la contestuale approvazione della variante al P.R.G.C., in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici identificate al foglio n° 21, particelle n° 82, 83, 84, 141, 142, 143 e 157 ed al foglio n° 22 particelle n° 41, 42 e 76 del NCT del comune di Bruzolo;
- la nota prot. n° 136326/TA1 in data 01/10/2024, acquisita in data 02/10/2024 al protocollo n° 165941/DA1617A, con cui il Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale della Città Metropolitana di Torino ha comunicato che a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 11/09/2024 del D.M. n° 127 del 28/06/2024 la disciplina della qualifica di rifiuto era necessario

l'aggiornamento del piano di esercizio ed il sistema di gestione dei rifiuti trattati e veniva sospeso il procedimento;

- la comunicazione della società Bertola ambiente s.r.l. in data 17/01/2025 acquisita al prot. n° 6955/DA1617A, con la quale viene trasmessa la nuova relazione tecnica di adeguamento al D.M. n° 127/2024;
- la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Preso atto che:

- la società Ecotrans s.r.l. ha acquisito la società Eslo Silos s.r.l. ed è subentrata nei rapporti giuridici di questa, inclusa l'autorizzazione alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava di inerti in località Vernetto in comune di Bruzolo;
- il parere espresso secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 10 della L.r. n° 23/2016 dal Settore tecnico regionale della Città metropolitana di Torino prot. n° 58477/DA1813B in data 09/12/2021 evidenziava che le modifiche proposte al progetto di recupero ambientale non erano direttamente connesse alla attività di coltivazione, ma erano costituite da modifiche agli interventi di mitigazione ambientale per adeguarli alla realizzazione di un nuovo svincolo autostradale legato alla realizzazione dell'autoporto di Susa sulla A32, e che pertanto rientravano nei casi di esclusione dall'obbligo di autorizzazione previsti dall'art. 11 della L.r. n° 45/1989;
- il parere unico regionale prot. n° 13773/DA in data 07/12/2021 della Direzione competitività del sistema regionale, sulla scorta dei pareri espressi dal Settore tecnico regionale DA1813B e dal Settore Geologico DA1819B, si è espresso in materia favorevole al progetto di rinnovo e modifica della autorizzazione per attività di recupero ambientale della cava di inerti in località Vernetto;

Considerato che con nota prot. n° 9475/DA1617A in data 22/01/2025 questo Settore ha richiesto al Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Considerato che l'intervento proposto:

- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.4 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 come modificato dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 10/2024; per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte si rileva che :

- la nuova attività di gestione di rifiuti non pericolosi è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'impianto in progetto insisterà sul parte dell'area dove attualmente viene esercitata l'attività di produzione di materiali inerti, sabbia e ghiaia, destinati all'edilizia mediante frantumazione e vagliatura, e dove sono collocate le vasche di decantazione delle acque di lavaggio e le aree di deposito del materiale da trattare e dei prodotti finiti;
- l'impianto in progetto prevede:
 - la realizzazione di aree di stoccaggio del materiale vagliato proveniente da demolizioni di opere edili e stradali, con separazione degli inerti dal materiale di altra natura (plastica – legno – metallo – carta - vetro), del materiale proveniente da scavi e da altri scarti, detriti o fanghi;

- il trattamento dei rifiuti con un gruppo semovente frantumatore/vagliatore;
- la realizzazione di idonea pavimentazione per la movimentazione dei mezzi
- la realizzazione di platee in calcestruzzo armato per il trattamento e la vagliatura del materiale e lo stoccaggio dei fanghi, per una superficie complessiva di 520 m²;
- la realizzazione di aree delimitate con setti prefabbricati in calcestruzzo per lo stoccaggio delle diverse tipologie di materiale vagliato;
- la posa di 8 cassoni/container metallici, presumibilmente scarrabili, per il confinamento e lo stoccaggio dei rifiuti e delle macerie;
- la realizzazione dell'impianto comporta movimenti terra di modesta entità, necessari per regolarizzare il terreno, per la realizzazione delle platee in calcestruzzo e la delimitazione con i setti in calcestruzzo delle aree di confinamento e stoccaggio del materiale, ed interessa una superficie complessivamente pari a circa 15.000 m².
- la proposta di realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti interesserà un'area fortemente antropizzata e oggetto nel corso del tempo di modifiche morfologiche per adattare il sito alle esigenze produttive ed alla realizzazione delle infrastrutture connesse, che hanno comportato nel tempo la trasformazione e la perdita delle caratteristiche di naturalità ed ambientali dei luoghi interessati, con degrado qualitativo del paesaggio;
- l'intervento non comporterà la trasformazione di superfici boscate.
- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 né in boschi da seme;
- le opere oggetto richiedono una variante al P.R.G.C. per conseguire la conformità urbanistica per espressa previsione dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006;
- le attività di gestione dei rifiuti si configurano come di interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 177 del D.Lgs. n° 152/2006;
- il richiedente è tenuto a costituire la garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989, in quanto l'intervento non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo, a favore della Regione Piemonte per un importo pari a € 2.000,00 per ogni ettaro di superficie trasformata o modificata, e comunque per un importo non inferiore a € 1.000,00;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 non è dovuta;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti;

Considerato che la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, come rappresentata negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area;

Visto il parere espresso dal Settore tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 7997/DA1813C in data 25/02/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui, ai sensi della L.r. n° 45/1989, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie interessata con le prescrizioni meglio dettagliate nello stesso parere;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Ecotrans s.r.l. (P. IVA

08329240017), e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di Bruzolo (To) Località Vernetto – Malpasso e la contestuale approvazione della variante al P.R.G.C.,

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Ecotrans s.r.l. (P. IVA 08329240017) a realizzare gli interventi di modifica e trasformazione previsti dal progetto di realizzazione e gestione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di Bruzolo (To) Località Vernetto – Malpasso, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali, nel rispetto della successiva prescrizione:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 25/02/2025 prot. n. 7997/DA1813C, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 36, 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- il D.Lgs. n° 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- La C.P.G.R. n° 4/AMB del 8 novembre 2016 "indicazioni in merito a varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti varianti per espressa previsione di Legge, di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n° 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- la Legge regionale n° 13 del 19 luglio 2023 Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;
- Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Ecotrans s.r.l. (P. IVA 08329240017), con sede legale in Via lago n° 9, 10050 Bruzolo (To), nell'ambito della Autorizzazione Unica Ambientale Posizione 025258 secondo quanto disciplinato dall'art 208 del D.Lgs. n° 152/2006, la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi in comune di Bruzolo (To) Località Vernetto – Malpasso e la contestuale approvazione della variante al P.R.G.C., in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici identificate al foglio n° 21, particelle n° 82, 83, 84, 141, 142, 143 e 157 ed al foglio n° 22 particelle n° 41, 42 e 76 del NCT del comune di Bruzolo, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto della successiva prescrizione:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 25/02/2025 prot. n. 7997/DA1813C, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2) nessuna variazione a quanto autorizzato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare

qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) è tenuto a costituire la garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989, in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo, a favore della Regione Piemonte per un importo pari a € 2.000,00 per ogni ettaro di superficie trasformata o modificata, e comunque per un importo non inferiore a € 1.000,00, in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- d) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha una validità di anni 3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base a quanto previsto dal paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR_A1813C/A1800A_1445/2025

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Ecotrans s.r.l.

Intervento: "realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Bruzolo (TO)".

Comuni sede intervento: Bruzolo (TO)

Parere geologico.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 2693 del 22/01/2025 pervenuta dal Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione originale ed integrativa fornita dal richiedente, si esprime quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici e costruttivi, dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- il progetto in oggetto consiste nella attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti inerti su un areale posto all'interno di un'ampia area utilizzata per la maggior parte dal proponente per le proprie attività di estrazione di sabbia e ghiaia (ormai esaurite e in fase di ripristino finale) e di produzione di materiale inerte per l'edilizia mediante frantumazione e vagliatura;
- l'intervento prevede la realizzazione di una pavimentazione costituita da un unico strato di riporto di spessore finito pari a m 0,30 costituito da una miscela di materiali inerti frantumati (diametro massimo 30 mm) e con l'aggiunta di legante naturale. È previsto che la pavimentazione dell'area di cernita, pari a 100 mq, presenti una finitura dei 5 cm più superficiali in magrone di cls. Tali pavimentazioni risultano idonee e funzionali alle tipologie di mezzi (anche cingolati), ai carichi e alle movimentazioni previste per l'attività;
- è prevista la manutenzione e il mantenimento delle pendenze (dell'ordine dello 0,4%) per garantire alla pavimentazione una piena funzionalità e un corretto e continuo drenaggio dell'acqua meteorica, impedendone il formarsi di aree di ristagno;
- il sito si colloca nella piana di fondovalle formata dalla Dora Riparia, caratterizzata da una debole pendenza verso est (circa 2°) e dal basso grado di incisione operata dalla Dora Riparia;
- l'area in oggetto ricade in Fascia C del PAI, a seguito della realizzazione dell'argine B (presa d'atto del collaudo tecnico da parte del Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po con



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Decreto 282/2019), e del riconoscimento della nuova delimitazione del limite della fascia fluviale B naturale in corrispondenza delle opere arginali;

- dal punto di vista idrogeologico i dati bibliografici indicano una soggiacenza compresa tra -1 e -6 metri e l'alimentazione della falda superficiale da parte della Dora; dall'esecuzione di 2 tomografie elettriche eseguite nel Progetto Definitivo per la rilocalizzazione dell'autoporto di Susa la soggiacenza della falda risulta attestarsi a circa 4 m dal p.c.;
- ai sensi della DGR 12 dicembre 2011 e n. 4-3084 del 19/01/2010 n. 11-13058, il comune di Bruzolo ricade nella zona sismica 3;
- è stata eseguita la caratterizzazione geotecnica dei terreni, la definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento, e la categoria di sottosuolo B tramite l'esecuzione di due prove MASW.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;

- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni;

- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente dove presente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

- sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovranno essere realizzate le opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; tutti i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;

- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scarto e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi ove previsto;

- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Bruno Ifrigerio

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Mirit Nervo